



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: [studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

### E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[PFdichiarativi@secheassociati.com](mailto:PFdichiarativi@secheassociati.com)



[Dott. Armando Sech](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[Dott. Marco Fregolent](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[Dott.ssa Carla De Conti](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

[Dott. Alessio Rizzo](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[Dott. Oscar Sartor](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[Dott. Alberto Gallina](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[albertogallina@secheassociati.com](mailto:albertogallina@secheassociati.com)

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)  
Dottore commercialista  
[cdallanese@secheassociati.com](mailto:cdallanese@secheassociati.com)

[Dott. Nicola Pedrazzi](#)  
Dottore commercialista  
[nicolapedrazzi@secheassociati.com](mailto:nicolapedrazzi@secheassociati.com)

[Dott.ssa Lisa Ceotto](#)  
Dottore commercialista  
[lisaceotto@secheassociati.com](mailto:lisaceotto@secheassociati.com)

[Dott.ssa Giulia Favretto](#)  
Dottore commercialista  
[giuliafavretto@secheassociati.com](mailto:giuliafavretto@secheassociati.com)

## Circolare clienti n. 13/T/2024

Pieve di Soligo, 04 ottobre 2024

### OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024/2025

Gentili Clienti,

Vi comuniciamo che, nel corso di questo mese, sarete contattati dai nostri Professionisti che vi esporranno l'eventuale convenienza nell'accettazione, **facoltativa**, del nuovo concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti.

Attraverso tale istituto è possibile "fissare" per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025, ad eccezione fatta per i contribuenti che applicano il regime forfetario che l'adesione al concordato riguarda solo l'anno 2024) il reddito ed il valore della produzione netta, derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Questo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.

#### **Soggetti interessati:**

I soggetti che applicano gli ISA ed i contribuenti in regime forfetario.

Per quanto riguarda le società di persone, i soggetti equiparati, e le società di capitali in regime di trasparenza fiscale, l'adesione al concordato vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

#### **Soggetti esclusi:**

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;



- con riferimento al periodo d'imposta 2023 presentano debiti tributari residui, compresi interessi e sanzioni, di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno aperto la propria partita iva nell'anno 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

**Termine di adesione al concordato:**

L'adesione al concordato preventivo biennale va comunicata nella Dichiarazione dei redditi anno di imposta 2023, il cui termine perentorio è fissato al 31 ottobre 2024 per i soggetti "solari".

**Reddito concordato:**

Il reddito concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive;
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d'impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).

In ogni caso, il reddito concordato ed integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

**Effetti dell'accettazione della proposta:**

Con l'accettazione della proposta, il contribuente si impegna a versare le imposte sul reddito concordato, ai fini IRPEF/IRES e ad IRAP (se dovuta), per l'anno 2024 e 2025.

In caso di accettazione del concordato, dovranno essere ricalcolati gli acconti versati per il 2024.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.



### **Adempimenti:**

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

### **Imposta sostitutiva sul maggior reddito:**

Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato ed il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L'aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.

Per i contribuenti in regime forfettario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di *start-up*.

Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

### **Effetti sul lato previdenziale:**

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, in quanto il reddito concordato ha piena rilevanza ai fini dei contributi dovuti da artigiani e/o commercianti o dagli iscritti alla gestione separata. Il contribuente può decidere di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Con riferimento ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l'orientamento prevalente ritiene non



applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria ed autonoma decisione al riguardo.

**Cessazione e decadenza dal concordato:**

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta nel quale si verificano determinati eventi; in particolare:

- se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio, salvo si applichi il medesimo ISA;
- se sia cessata l'attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali di cui all'art. 5 TUIR;
- se i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.
- se vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per "circostanze eccezionali" si intende:
  - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
  - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  - cessione in affitto dell'unica azienda;
  - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.



Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l'infortunio che potrebbe colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

- accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente (2023/2025);
- nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;
- violazioni di non lieve entità, tra cui:
  - constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
  - comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
  - violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
  - sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;



- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.
- se sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
- se presentano debiti tributari residui di importo residuo, compresi interessi e sanzioni, complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

**Benefici per l'accettazione del concordato:**

Ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti gli stessi benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a



condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Studio Sech e Associati